

* * *

Statuto deliberato nel marzo 2005

* * *

Costituzione, denominazione, sede e durata *Art. 1*

1. E' costituita un'Associazione denominata "Associazione Amici del Museo Pietro Micca e dell'assedio di Torino del 1706", siglabile "A.P.M. Torino 1706", di seguito denominata per brevità "Associazione".
2. L'Associazione è un'organizzazione di volontariato iscritta nel Registro regionale del Volontariato.
3. L'Associazione ha sede legale in Torino presso il Civico "Museo Pietro Micca e dell'assedio di Torino del 1706", indicato in seguito per brevità "Museo Pietro Micca", in Via Guicciardini n. 7/a a Torino. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare l'apertura di sedi operative in Torino e in Piemonte.
4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento.

Scopi e finalità *Art. 2*

1. L'Associazione ha struttura democratica, non ha finalità di lucro ed è apartitica, apolitica e aconfessionale.
2. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, ha per scopi e finalità sociali il sostegno del "Museo Pietro Micca" e lo svolgimento di attività culturali attinenti la storia della Città di Torino e dello Stato sabauda, con particolare riferimento alla guerra di successione spagnola, nonché gli eventi storici antecedenti e successivi a essa connessi, anche dei paesi comunque interessati.
3. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di conservare e di valorizzare reperti, cimeli e documenti, di promuovere e di realizzare ricerche, studi, manifestazioni, pubblicazioni, audiovisivi, corsi, conferenze, visite, o quant'altro si ritenga adatto a concretizzare gli scopi e le finalità sociali, anche in collaborazione con enti ed organismi, pubblici e privati, italiani, stranieri e sovranazionali.
4. L'Associazione può altresì promuovere e/o realizzare, sotto la direzione scientifica dei competenti organismi, interventi diretti alla ricerca archeologica, al recupero, al restauro e alla conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.
5. Per il perseguimento delle sue finalità ed agli effetti della migliore funzionalità organizzativa, l'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Confederazioni, Istituzioni, (purché ne siano riscontrate e garantite le affinità) e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.
6. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Soci.
7. Le prestazioni dei Soci non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai Soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per la prestazione fornita, entro i limiti stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
8. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo soltanto per assicurare il regolare esplicarsi del suo funzionamento o per una necessaria qualificazione o specializzazione della propria attività.
9. L'attività dell'Associazione si svolge nell'ambito della Regione Piemonte.

Gruppi di attività *Art. 3*

1. In relazione agli scopi e alle finalità enunciati all'art. 2 del presente statuto, l'Associazione prevede nel suo ambito i seguenti e specifici gruppi di attività:

Ass. amici Museo PIETRO MICCA,
Via Guicciardini 7
10100 TORINO

- a. "Gruppo Guide del Museo Pietro Micca";
 - b. "Gruppo Storico Pietro Micca della Città di Torino";
 - c. "Gruppo Ricerche e Rilievi Archeologici".
2. I gruppi di attività richiamati al comma precedente sono composti esclusivamente dai Soci collaboratori, di cui al successivo art. 6, la cui scelta, date le peculiari caratteristiche dei compiti affidati, spetta al Consiglio Direttivo d'intesa con il Direttore del Museo Pietro Micca.
 3. La direzione e l'organizzazione dei gruppi di attività sono affidate a una o più persone incaricate dal Consiglio Direttivo, che assolvono a tali funzioni d'intesa con il Direttore del Museo Pietro Micca.
 4. E' facoltà del Consiglio Direttivo costituire altri gruppi di attività per il perseguimento degli scopi e delle finalità sociali.
 5. Il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento, disciplina il funzionamento dei gruppi di attività d'intesa, ove necessario, con il Direttore del Museo Pietro Micca.

Risorse economiche

Art. 4

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative annuali;
 - b. contributi di persone fisiche e giuridiche private;
 - c. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali rispetto agli scopi e alle finalità sociali;
 - g. eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
 - h. ogni altra entrata che concorra a incrementare le attività dell'Associazione, compatibilmente con la natura di organizzazione di volontariato dell'Associazione stessa.
2. Nelle politiche di investimento della liquidità è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto agli scopi istituzionali dell'Associazione.
3. E' fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività sociali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Esercizio finanziario

Art. 5

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Assemblea dei Soci approva il bilancio dell'esercizio precedente.
3. Entro il mese di dicembre di ogni anno l'Assemblea dei Soci approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Soci

Art. 6

1. Possono acquisire la qualità di Socio tutte le persone fisiche la cui domanda, sottoscritta per presentazione da almeno un Socio, sia accettata dal Consiglio Direttivo con delibera irrevocabile e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. I Soci si distinguono in:

- a. ordinari;
 - b. collaboratori;
 - c. onorari.
3. Sono Soci ordinari le persone fisiche che contribuiscono a sostenere il funzionamento e l'attività dell'Associazione con la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
 4. Sono Soci collaboratori coloro che svolgono attività di volontariato a favore dell'Associazione per il perseguimento degli scopi e delle finalità sociali. Per tale categoria di Soci il Consiglio Direttivo può deliberare una quota associativa ridotta rispetto a quella stabilita per la categoria di Soci di cui al comma 2, lett. a).
 5. I Soci onorari possono essere designati dal Consiglio Direttivo tra persone che abbiano acquisito speciali benemeritenze verso il Museo Pietro Micca e l'Associazione e non sono tenuti al versamento della quota annuale.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 7

1. I Soci hanno diritto a:
 - a. partecipare alle attività e agli eventi culturali promossi dall'Associazione;
 - b. partecipare alle assemblee; proporre le loro candidature per ricoprire cariche associative;
 - c. avere copia dello Statuto e dei regolamenti;
 - d. avere accesso alle scritture contabili
2. I Soci sono tenuti a:
 - a. osservare e fare rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. mantenere comportamenti degni nei confronti dell'Associazione;
 - c. versare la quota associativa annuale prevista per la categoria di Soci di appartenenza entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - d. avere cura dei locali dell'Associazione e dei suoi beni affidati in uso;
 - e. avere rispetto per i locali del Museo Pietro Micca e per i reperti in esso custoditi.

Recesso, esclusione e decadenza dei Soci

Art. 8

1. I Soci di tutte le categorie cessano di fare parte dell'Associazione per recesso, esclusione e decadenza.
2. Il Socio può in qualsiasi momento presentare le proprie dimissioni con lettera raccomandata, da indirizzare al Presidente dell'Associazione, fermo comunque l'obbligo di versare la quota associativa annuale, se ancora dovuta.
3. I casi di esclusione sono i seguenti:
 - a. comportamenti contrari alle leggi vigenti;
 - b. grave danno morale o materiale all'Associazione;
 - c. attività contrarie agli interessi e alle finalità dell'Associazione;
 - d. mancata osservanza delle norme del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché delle decisioni del Presidente.
4. L'esclusione del Socio è stabilita dal Consiglio Direttivo con motivata delibera e comporta la decadenza automatica dalle cariche associative eventualmente rivestite.
5. I Soci ordinari e collaboratori decadono in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo con la delibera che ne determina l'ammontare.
6. I Soci receduti, esclusi o decaduti non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate.

Organi associativi

Art. 9

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assemblea dei Soci

Art. 10

1. L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è convocata sia presso la sede legale che altrove, purché in Piemonte, dal Presidente almeno due volte all'anno, ovvero ogniqualvolta si renda opportuno o ne sia fatta richiesta motivata dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da un decimo dei Soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile.
3. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza a tutti i Soci iscritti nell'apposito libro e al domicilio indicato. Ogni Socio è tenuto, sotto la propria responsabilità, a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio; tale variazione deve essere immediatamente trascritta nel Libro dei Soci.
4. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché il giorno, il luogo e l'ora tanto della prima che dell'eventuale seconda convocazione.
5. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che figurano iscritti nel Libro Soci e, con riferimento ai Soci ordinari e collaboratori, siano in regola con il versamento delle quote associative fissate per ciascuna categoria di appartenenza.
6. La partecipazione all'Assemblea è personale: si esclude la possibilità di delega ad altro Socio.
7. E' ammesso il voto per corrispondenza. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, ne determina le modalità.

Assemblea dei Soci – Quorum costitutivi e deliberativi

Art. 11

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, che può essere fissata dopo mezz'ora dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
4. Le modifiche al presente statuto sono deliberate con il voto di almeno i due terzi dei Soci presenti.
5. Per le deliberazioni inerenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto di almeno tre quarti dei Soci.
6. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario o da un Notaio, ove necessario. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono svolte da altra persona designata dall'Assemblea dei Soci.

Assemblea dei Soci - Competenze

Art. 12

1. L'Assemblea dei soci delibera sulle seguenti materie:

Ass. amici Museo **PIETRO MICCA**,
Via Guicciardini 7
10100 TORINO

- a. approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo, secondo le modalità previste nel precedente Art. 11;
- b. determinazione delle linee generali di attività dell'Associazione;
- c. elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e ratifica delle cooptazioni effettuate dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 14, comma 2;
- d. nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, con indicazione del Presidente del Collegio;
- e. modifiche allo Statuto;
- f. scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione; nomina e poteri dell'organo di liquidazione.

Presidente **Art. 13**

1. Il Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi membri eletti, dura in carica tre anni e, più precisamente, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e può essere confermato.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con i connessi poteri di firma, ed esercita i poteri a esso conferiti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m), del presente statuto.
3. Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno, e ne presiede le riunioni.
4. Può assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva per ratifica.
5. Il Presidente tiene i rapporti con il Direttore del Museo Pietro Micca.
6. In caso di sua assenza o impedimento i poteri predetti sono esercitati dal Vice Presidente, nominato ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c).
7. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia del Vice Presidente, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di età.

Consiglio Direttivo **Art. 14**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo, oltre ai Consiglieri eletti dall'Assemblea, può cooptare altri due componenti, da scegliersi fra personalità particolarmente rappresentative e persone benemerite nei confronti dell'Associazione; le cooptazioni vengono ratificate dall'Assemblea in occasione della prima riunione successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e i suoi membri possono essere confermati.
4. L'Assemblea dei Soci provvede a sostituire, per il rimanente periodo del triennio, i Consiglieri eletti che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica anteriormente alla naturale scadenza della stessa.
5. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso di titoli culturali e professionali adeguati, ovvero possedere competenze ed esperienze attinenti all'attività dell'Associazione.

Consiglio Direttivo – Norme di funzionamento **Art. 15**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata dalla metà dei suoi membri escluso il Presidente, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con semplice preavviso di 48 ore.

3. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e ove deve trovarsi pure il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
6. Tutte le deliberazioni inerenti persone vengono assunte a scrutinio segreto.
7. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito dello stesso e senza diritto di voto, le persone incaricate della direzione e dell'organizzazione dei gruppi di attività e il Direttore del Museo Pietro Micca.
8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono redatti e trascritti sull'apposito libro a cura del Segretario e vengono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di Segretario sono svolte da altra persona designata dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo - Competenze

Art. 16

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, a eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea dei Soci.
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo:
 - a. definisce gli specifici obiettivi, programmi e progetti dell'Associazione;
 - b. ha l'obbligo di predisporre i bilanci consuntivi e preventivi al fine di sottoporli all'Assemblea dei Soci per la relativa approvazione, evidenziando negli stessi i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
 - c. nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
 - d. nomina il Segretario, da scegliersi nel proprio ambito oppure fra i Soci, determinandone i relativi compiti;
 - e. conferisce e revoca la qualifica di Socio ordinario, collaboratore e onorario;
 - f. determina le quote associative annuali per i Soci ordinari e collaboratori, stabilendone i termini e le modalità di versamento, termine che per i Soci collaboratori dovrà essere comunque entro i tempi di scadenza dell'assicurazione annuale, ai sensi della L. 11 agosto 1991, n. 266, art. 4, comma 1 e successive modificazioni.
 - g. approva i regolamenti di funzionamento dei gruppi di attività di cui all'art. 3 del presente Statuto, delibera la costituzione, con la relativa regolamentazione, di altri gruppi di attività ritenuti utili ai fini del perseguimento degli scopi e delle finalità sociali e conferisce gli incarichi per la direzione e l'organizzazione dei gruppi stessi;
 - h. compie qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare utile al raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali;
 - i. delibera in ordine alla partecipazione in enti le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione;
 - j. delibera l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contributi, donazioni e, con facoltà di beneficio di inventario, lasciti testamentari;
 - k. delega al Presidente ulteriori poteri, rispetto a quelli conferiti nel presente statuto dall'art. 13, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 17

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci che, all'atto della nomina, indica anche l'esponente che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio stesso.

2. Essi durano in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e possono essere confermati.
3. L'Assemblea provvede altresì, per il rimanente periodo del triennio, alla sostituzione dei Revisori dei Conti che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica anteriormente alla naturale scadenza della stessa.
4. Essi esercitano i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
5. I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e, facoltativamente, del Consiglio Direttivo.

Gratuità delle cariche

Art. 18

1. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese occasionate dalle stesse.

Risoluzione delle controversie

Art. 19

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra uno o più Soci e l'Associazione, in conseguenza diretta e indiretta del presente Statuto o, in via più generale, in dipendenza di atti che rientrano negli scopi e nelle finalità sociali, se non sarà definita in via amichevole verrà risolta da un Collegio composto di tre Arbitri, nominati uno dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due Arbitri.
2. La parte attrice è tenuta a notificare all'altra parte l'istanza di arbitrato, indicando analiticamente i motivi del contendere, le domande che intende sottoporre al costituendo Collegio, nonché, a pena di inefficacia, il nominativo dell'Arbitro di propria scelta.
3. La parte convenuta, entro trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza di arbitrato, deve notificare alla parte attrice il nome del proprio Arbitro, nonché, a pena di decadenza, le eventuali proprie domande che intende sottoporre al costituendo Collegio.
4. Qualora la parte convenuta non provveda nel termine sovraindicato alla nomina del proprio Arbitro, questi potrà essere nominato, su istanza della parte attrice, dal Presidente del Tribunale di Torino.
5. Gli Arbitri così nominati provvederanno, d'accordo tra loro, a nominare il terzo Arbitro con funzioni di Presidente.
6. In caso di disaccordo, da considerarsi verificato trascorsi inutilmente venti giorni dalla nomina dell'Arbitro di parte convenuta, il terzo Arbitro potrà essere nominato, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Torino.
7. Gli Arbitri giudicheranno secondo diritto e nel rispetto delle procedure e delle formalità previste dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
8. La sede dell'arbitrato è fissata in Torino.

Estinzione

Art. 20

1. Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 27 del Codice Civile.
2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo è devoluto in via prioritaria, ove possibile, al Museo Pietro Micca e, in subordine, ad altri enti e istituzioni operanti in identico o analogo settore.

Disposizioni finali

Art. 21

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e, in particolare, alle disposizioni di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266, al Decreto Legge 14 novembre 1992 n. 433 convertito, con modificazioni, nella Legge 14 gennaio 1993 n. 4 e alla Legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 e successive modificazioni.

Disposizioni transitorie
Art. 22

1. Gli attuali componenti gli organi dell'Associazione rimangono in carica sino alla naturale scadenza del mandato.
2. Il presente Statuto sarà esposto nei locali dell'Associazione e adeguatamente divulgato a tutti i Soci.

Ass. amici Museo "PIETRO MICCA,,
Via Guicciardini 7

10100 TORINO

Luciano Pignone